



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

## **AVVISO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DI AMBITO PLUS E DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI:**

**A) PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA NON BENEFICIARI DI STANZIAMENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2007;**

**B) PER L'ISTITUZIONE E L'AVVIO DI NUOVI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E NUOVE CASE DI ACCOGLIENZA.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

## **Art 1**

### **(Finalità)**

La Regione intende consolidare e sviluppare la rete dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

A tal fine, con il presente avviso, rivolto agli Enti gestori degli Ambiti PLUS e alla Città metropolitana di Cagliari, si concedono contributi per le seguenti finalità, così come previsto dalla DGR n. 48/37 del 2 ottobre 2018, dalla DGR n. 58/40 del 27 novembre 2018 e dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 ( Legge di stabilità 2019):

- a) per le attività dei Centri anti violenza e delle Case di accoglienza esistenti, ma finora non beneficiari di stanziamenti ai sensi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (*"norme per l'istituzione di centri anti violenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza"*);
- b) per l'istituzione e l'attività di nuovi Centri e di nuove Case.

## **Art. 2**

### **(Dotazione finanziaria)**

1. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 è stanziata la somma complessiva di € 471.265,00.
2. L'importo massimo finanziabile per un Centro è pari a € 40.000,00.
3. L'importo massimo finanziabile per una Casa rifugio è pari a € 90.000,00.
4. L'importo massimo finanziabile per l'avvio di una sede operativa del Centro è pari a € 15.000,00.

## **Art. 3**

### **(Oggetto)**

1. Il presente Avviso ha ad oggetto l'invito, rivolto ai soggetti di cui all'art. 1, a presentare la manifestazione di interesse per la concessione di contributi per le seguenti finalità:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

per le attività dei Centri anti violenza e delle Case di accoglienza esistenti, ma finora non beneficiare di stanziamenti ai sensi della legge regionale n. 8/2007 (lett. a), art. 1) e per l'istituzione e l'attività di nuovi Centri e di nuove Case (lett. b), art. 1)<sup>1</sup>.

#### **Art. 4**

#### **(Beneficiari. Ruolo degli Enti gestori di Ambito PLUS e della Città metropolitana di Cagliari)**

1. La manifestazione d'interesse è presentata dagli Enti gestori degli Ambiti PLUS e dalla Città metropolitana di Cagliari, con riferimento ai comuni compresi nel rispettivo territorio di competenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono i beneficiari del contributo concesso con il presente avviso.
3. I soggetti di cui al comma 1, nel territorio di riferimento, gestiscono gli interventi previsti nella programmazione delle attività di contrasto alla violenza di genere.

In particolare, i soggetti di cui sopra:

- promuovono l'istituzione e la localizzazione dei Centri e delle Case ai sensi dell'articolo 3 della LR n. 8/2007;
- assicurano la gestione dei Centri e delle Case, sia direttamente, sia attraverso l'affidamento in gestione del servizio a soggetti privati, individuati ai sensi della normativa vigente. I gestori dei servizi così individuati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e i finanziamenti vengono concessi solo alle strutture conformi ai requisiti di cui all'allegato 3 del presente Avviso;
- la responsabilità e l'attività di controllo degli Enti gestori di Ambito PLUS e della Città metropolitana di Cagliari sulla gestione operativa, amministrativa e contabile dei Centri e delle Case presenti nell'ambito territoriale di riferimento, vigono anche nei casi in cui i

---

<sup>1</sup> La legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), al comma 29, dell' art. 5 (che ha sostituito il comma 5, dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, recante "Norme per l'istituzione di centri anti violenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza", prevede che i Centri debbano essere dislocati in ambito provinciale o sub provinciale e debbano essere costituiti in numero massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale (di seguito DGR), acquisito il parere della Commissione consiliare competente. Con DGR n. 51/25 del 17 novembre 2017, la Giunta, tenuto conto della gravità del fenomeno e della necessità di rendere più capillare la rete dei Centri regionali, ha fissato nel numero massimo di sedici (16) i Centri sul territorio a livello provinciale o sub-provinciale. Considerato, pertanto, che i Centri attualmente finanziati dalla Regione Sardegna (di seguito Regione) sono in totale otto (8), col presente Avviso si intende finanziare l'istituzione e l'avvio di un numero massimo di 8 nuovi Centri.

2. Ai sensi del comma 6, art. 3, della L.R. n. 8/2007, le Case sono aperte in centri che abbiano popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti. Nei comuni superiori ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più Centri e Case.

3. L'avvio di una sede operativa del Centro è consentito solo se unito all'istituzione di un nuovo Centro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

soggetti promotori di Centri e/o Case, ai sensi del comma 2, art. 3 della L.R. n. 8/2007, siano organismi privati;

- il Comune territorialmente competente rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei Centri e delle Case, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'Allegato alla DGR n. 38/14 del 24 luglio 2018 "Linee guida. Strutture sociali. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento".

## **Art. 5**

### **(Requisiti dei Centri e delle Case)**

1. I Centri e le sedi operative e/o le Case per le quali si richiede il contributo devono possedere i requisiti definiti nell'allegato 3 al presente Avviso.

## **Art. 6**

### **(Contenuti dei programmi)**

1. Il programma, da allegare alla manifestazione di interesse, deve contenere:

- descrizione del contesto e analisi del fabbisogno, numero delle utenze previste; metodologia degli interventi; pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi;
- eventuale attivazione di reti e partenariati tra soggetti pubblici e/o privati del territorio di appartenenza.

Inoltre, nell'attribuzione del punteggio, si tiene conto:

- dei programmi che prevedano l'istituzione di Centri e/o Case in territori di particolare criticità relativamente al fenomeno della violenza di genere;
- dell'istituzione di più di un Centro o di un Centro e una Casa;
- dell'utilizzo di immobile di proprietà o disponibilità pubblica;
- dei Centri e delle Case già operanti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

## **Art. 7**

### **(Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse)**

1. La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 4 o da suo delegato, deve essere presentata utilizzando il Modulo allegato al presente Avviso (All. 1), e deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
  - 1) programma, redatto secondo il modello di cui agli Allegati 2 A (Centri) e 2B (Case) con piano finanziario relativo all'annualità 2020;
  - 2) documentazione attestante modalità e criteri con cui verranno individuati i soggetti che gestiranno i servizi del Centro e/o della Casa di nuova istituzione.
2. Il firmatario della domanda è ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.
3. La manifestazione di interesse, unitamente a tutta la documentazione richiesta, devono essere inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo [san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it), entro il termine di quindici (15) giorni, a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Qualora la scadenza coincida con giorni prefestivi e/o festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

## **Art. 8**

### **(Inammissibilità delle manifestazioni di interesse)**

1. La manifestazione di interesse è considerata inammissibile se:
  - inviata oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
  - presentata da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 3.
2. L'inammissibilità della manifestazione di interesse è comunicata al soggetto istante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

### **Art. 9**

#### **(Interventi e spese ammissibili)**

1. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese riguardanti gli interventi di cui al presente Avviso, purché documentate e coerenti con le attività del programma presentato, secondo le indicazioni contenute nelle “Modalità di rendicontazione dei contributi concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza”, allegate al presente Avviso (allegato 4).

### **Art. 10**

#### **(Durata del programma)**

1. Il beneficiario deve concludere gli interventi entro il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di approvazione del programma.

### **Art. 11**

#### **(Istruttoria e valutazione delle proposte)**

1. L'istruttoria delle proposte è compiuta dal Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle politiche sociali, sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente.
2. L'attività di valutazione si conclude entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun programma è di cinquanta (50) punti.
4. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, è data precedenza al soggetto che ha conseguito il miglior punteggio con riferimento al Criterio a):

<b>Criteri</b>	<b>punteggio</b>
a) Qualità e coerenza del programma (contesto e analisi del fabbisogno, utenza stimata, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità dei risultati)	10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

b) Collocazione del Centro e/o della Casa in luoghi di riscontrate difficoltà per ciò che riguarda il fenomeno	10
c) Programmazione integrata delle attività: attivazione di reti e partenariato tra soggetti pubblici e/o privati del territorio di appartenenza	10
d) Utilizzo di immobile di proprietà o disponibilità pubblica	5
e) Apertura di più di un Centro o di Casa e Centro o di Centro e sede operativa	10
f) Centri e Case già esistenti	5

#### **Art. 12**

##### **(Modalità di erogazione del contributo)**

1. Le risorse vengono erogate sulla base delle richieste pervenute e del punteggio conseguito in fase di istruttoria, fino a concorrenza delle risorse complessivamente disponibili ed entro i limiti indicati all'art. 3, nota 1, relativamente al numero massimo dei Centri e delle Case finanziabili.
2. Le risorse assegnate vengono liquidate in un'unica soluzione.

#### **Art. 13**

##### **(Modalità di rendicontazione)**

1. Il beneficiario del contributo si impegna a rendicontare al Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, opportunamente documentata e quietanzata, secondo i criteri definiti nelle "Modalità di rendicontazione dei contributi concessi agli Enti gestori degli Ambiti PLUS per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza", di cui all'allegato 4 del presente Avviso.
2. Il beneficiario è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione del progetto. In caso di ispezione, il beneficiario si impegna ad



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

assicurare l'accesso alla documentazione sopra richiamata. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

#### **Art. 14**

##### **(Monitoraggio e flussi informativi)**

1. I Centri e le Case svolgono attività di raccolta dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e col Piano strategico nazionale. Le attività di informazione e raccolta dati sono elementi rilevanti per la costituzione e il funzionamento della rete antiviolenza nonché per le attività di prevenzione e formazione degli operatori.

2. I beneficiari sono tenuti ad inviare al Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale i dati e le informazioni raccolti sull'attività effettuata e i dati sugli effettivi servizi erogati riguardanti i Centri e le Case di nuova istituzione.

#### **Art. 15**

##### **(Informativa per il trattamento dei dati personali)**

1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati informa ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.

##### **1. Oggetto del Trattamento**

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", comunicati in occasione della gestione del procedimento finalizzato ad istituire ed avviare nuovi Centri antiviolenza e nuove Case di accoglienza, come descritto in premessa.

##### **2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento**

I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, necessaria la raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il presente avviso sono contenuti nell'apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative all'avviso pubblico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in house Sardegna IT.

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

### 4. Accesso ai dati

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

### 5. Comunicazione dei dati

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

## 6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

## 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.

## 8. Diritti dell'interessato

Gli interessati godono dei diritti di cui all' art.15 GDPR e precisamente:

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

#### 9. Modalità di esercizio dei diritti

E' possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:

- una raccomandata a/r a Presidente Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (09123), viale Trento 69;
- una PEC all'indirizzo: presidenza@pec.regione.sardegna.it;
- una raccomandata a/r a Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, Cagliari (09123) Viale Trieste, 186;
- una PEC all'indirizzo: rpd@pec.regione.sardegna.it.

#### **Art. 16**

##### **(Informazioni e Responsabile del Procedimento)**

1. Il presente Avviso e i relativi allegati sono reperibili sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), <http://www.sardegnasociale.it> nell'apposita pagina web dedicata all'Avviso.
2. Le informazioni e le richieste di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it).
3. Alle richieste di chiarimento è data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), nella pagina relativa all'Avviso pubblico in oggetto.
4. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni ai concorrenti verranno le risposte ai quesiti presentati sono fornite fino al terzo giorno precedente la data di scadenza.
5. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Deiana, Dirigente del Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale.

#### **Art. 17**

##### **(Accesso ai documenti)**

1. Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso il Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali, via Roma 253, Cagliari.
2. Il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l'istanza di accesso può essere presentata dagli interessati, ovvero da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso.
3. Il diritto di accesso civico consiste nel diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

pubblicazione obbligatoria. Tale diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione Sardegna, al seguente indirizzo:  
<http://www.regione.sardegna.it/accessocivico/>

### **Art. 18**

#### **(Ricorsi)**

1. Le determinazioni adottate dal Dirigente in relazione al presente Avviso possono essere impugnate mediante:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), o comunque dalla conoscenza del suo contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all'organo gerarchicamente superiore all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il termine di trenta (30) giorni;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del Processo Amministrativo - CPA), entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve infatti essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta (60) giorni;
- azione innanzi al Giudice Ordinario entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

### **Art. 19**

#### **(Indicazione del foro competente)**

1. Per le controversie che dovessero insorgere è eletto quale foro competente quello di Cagliari.

### **Art. 20**

#### **(Base giuridica di riferimento)**

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014.
- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

*commissariamento delle province*” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 “ *Ripartizione delle risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2013-2014* che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all’art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata.
- Intesa (stipulata ai sensi del comma 6, art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 - Rep. Atti 146/CU- ) relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
- Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla “*costruzione di politiche pubbliche, attraverso l’adozione di misure multilivello [...] che permettano l’individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea*” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 (della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità), approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017 che disciplina, per un triennio, le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione.
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo settore*”.
- Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante “ *Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)*”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, “*Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L. R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”*”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018 “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008”.
- Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, recante “ *Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*”.
- Legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, recante “*Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l’istituzione di Centri antiviolenza e Case di accoglienza per le donne vittime di violenza)*”.
- legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, recante “ *Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*” ( artt. 5 e 6).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 50/11 del 16 settembre 2008 (approvata in via definitiva con DGR n. 66/19 del 27 novembre 2008): criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e sostegno, di aiuto e consulenza, i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, nonché i protocolli di prima accoglienza.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 52/40 del 22 novembre 2017, che prevede l’ adeguamento dei criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e sostegno, di aiuto e consulenza, i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, nonché i protocolli di prima accoglienza.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 17 novembre 2017 nella quale si prevede, tra le altre cose, di destinare le risorse nazionali pari ad € 384.800 - così come previsto dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario con la violenza sessuale di genere di cui all’art. 5 del decreto legge 14.8.2013, n. 93 - al finanziamento di Progetti riguardanti la formazione, l’inserimento lavorativo, gli interventi di autonomia abitativa e l’implementazione dei sistemi informativi, attraverso un apposito Avviso pubblico a cura della Direzione Generale delle Politiche sociali.
- Legge regionale 2 agosto 2018 n. 33, recante “*Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza*”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delle politiche sociali  
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

- Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018 “Linee guida. Strutture sociali. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento”.
- Decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 29 del 30 luglio 2018, che istituisce il Tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza di genere.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 48/37 del 2 ottobre 2018, recante “Contributi per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Programmazione risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di euro 337.738 di cui al D.P.C.M. 1 dicembre 2017- allegati tab. 1 e tab. 2, art. 5 bis, comma 1, decreto-legge 14.8.2013, n. 93 convertito con modificazioni, nella legge 15.10.2013, n. 119”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 58/40 del 27 novembre 2018, recante “ Contributi per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio - Delib.G.R. n. 51/25 del 17.11.2017. Riprogrammazione risorse per l’annualità 2015-2016 per euro 514.966 di cui al DPCM 25 novembre 2016 - Programmazione di cui al D.P.C.M. 25 novembre 2016, paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale di genere, art. 5 del decreto-legge 14.08.2013, n. 93 euro 384.800”.
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, Legge di stabilità 2019.